

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5738 del 25/10/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Ditta ROSSI AFRO STAMPERIA A CALDO S.r.l. con sede legale ed impianto nel Comune di Cento (FE), localita' XII Morelli, Via Paolo Rossetti n. 6/A. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di stampaggio a caldo dell'acciaio per la realizzazione di particolari meccanici.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5935 del 25/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 7122/2017/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Ditta **ROSSI AFRO STAMPERIA A CALDO S.r.l.** con sede legale ed impianto nel Comune di Cento (FE), località XII Morelli, Via Paolo Rossetti n. 6/A. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **stampaggio a caldo dell'acciaio per la realizzazione di particolari meccanici.**

LA RESPONSABILE

- VISTA la domanda in data 15.02.2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Cento (FE), assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/1929 del 22.02.2017, presentata allo stesso SUAP in data 17.02.2017 (Protocollo istanza SUAP n. 8441 del 17.02.20179 dalla Ditta ROSSI AFRO STAMPERIA A CALDO S.r.l., nella persona di Rossi Giordano, in qualità di legale rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Cento (FE), località XII Morelli, Via Paolo Rossetti n. 6/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di stampaggio a caldo dell'acciaio per la realizzazione di particolari meccanici;
- CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società al fine di ottenere il titolo abilitativo in merito alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e all'impatto acustico;
- VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- VISTI
 il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 la L.R. n. 5/06;
 la L.R. 21/2012;
 la L. 447/95;
- VISTE altresì:
 la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- VISTA la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2017/2515 del 07.03.2017 di indizione della Conferenza di Servizi Semplificata, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs 127/2016;
- VISTA la nota dell'Azienda USL di Ferrara, Prot. n. 18086 del 22.03.2017, acquisita al prot. di Arpae n. PGFE/2017/3312 del 24.03.2017, con cui conferma i pareri già espressi in data 13.03.2017 con note prot. n. 15425 (emissioni in atmosfera) e prot. n. 15458 (classificazione di industria insalubre);
- VISTA la nota del Servizio Ambiente del Comune di Cento Prot. n. 15370 del 22.03.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/3380 del 27.03.2017, di richiesta integrazioni in merito agli scarichi idrici;
- VISTA la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2017/3846 del 05.04.2017, trasmessa al SUAP del Comune di Cento, di richiesta integrazioni e chiarimenti in merito agli scarichi idrici (in particolare per gli scarichi S1 ed S2) e alle emissioni in atmosfera (in particolare per l'emissione E4);
- VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 6470 del 12.04.2017, acquisita al prot. di Arpae n. PGFE/2017/4352 del 14.04.2017, di richiesta integrazioni;
- VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 27868 del 29.05.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/6303 del 31.05.2017, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta e la seguente documentazione:
 - * Parere rilasciato da Arpae-Servizio Territoriale (Prot. n. PGFE/2017/2307 del 01.03.2017), in merito alla matrice acqua (scarico acque reflue domestiche in fossato);
 - * Certificato di inesistenza di pubblica fognatura rilasciato da HERA S.p.A. con nota prot. n. 24442 del 06.03.2017;
 - * Parere rilasciato dall'Azienda USL di Ferrara relativamente alle emissioni in atmosfera (Prot. n. 15425/2017), dove, in particolare, si comunica quanto segue: l'Azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa; altezza dei camini: l'altezza minima dei camini dovrà essere più alta di almeno 40 cm. del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;
- Visto il parere favorevole al rilascio dell'AUA del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 9082 del 01.06.2017, acquisito al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/6670 del 09.06.2017;

- Vista la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PGFE/2017/7635 del 30.06.2017, in merito alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 35256 del 04.07.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/7793 del 05.07.2017, con cui ha trasmesso la seguente documentazione:
 - * Parere rilasciato da Arpae-Servizio Territoriale (Prot. n. PGFE/2017/7206 del 21.06.2017), in merito alla matrice rumore;
 - * Parere rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune di Cento, Prot. n. 34019 del 28.06.2017, relativamente alle matrici di competenza acqua e rumore dove, In particolare, viene specificato che:

*“In merito allo scarico identificato con la sigla **S1** in planimetria, relativo agli scarichi fognari provenienti dai servizi igienici presenti nella stamperia [...], si esprime parere favorevole all'autorizzazione allo scarico in acque interaziendali che hanno come recettore finale il Fosso Torre Spada a condizione che lo scarico avvenga nel fosso presente sul confine Ovest del lotto, in posizione immediatamente antistante i locali servizi igienici e non nel fosso presente sul confine Sud dell'area”;*

*“[...] per lo scarico **S3** si prevede una nuova soluzione progettuale e l'utilizzo di un impianto di fito-depurazione” e ancora che “[...] lo scarico contrassegnato con la sigla **S3** in planimetria, relativo agli scarichi fognari provenienti dai servizi igienici presenti nel blocco uffici, assimilabili agli scarichi domestici, verrà trattato da impianto di fito-depurazione e pertanto non soggetto ad AUA, ma soltanto a presa d'atto da parte del Comune”;*

“In ordine alla compatibilità dell'attività svolta rispetto alle classi acustiche ed ai contenuti di tale comunicazione di rispetto dei valori di emissione rumore, si rimanda alla valutazione di Arpae ed al relativo parere [...], alle cui prescrizioni ci si dovrà attenere e si precisa che effettivamente i terreni di confine a Sud e ad Ovest sono privi di vincoli”;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 36412 del 07.07.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/7964 del 10.07.2017, con cui ha trasmesso il parere favorevole al rilascio dell'AUA del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 9082 del 01.06.2017 (precedentemente citato);
- Vista la nota di Arpae, prot. n. PGFE/2017/8295 del 18.07.2017, trasmessa al SUAP del Comune di Cento ed al Servizio Ambiente dello stesso Comune, con cui, relativamente allo scarico **S3** precedentemente citato, si è informato che *“anche detta tipologia di scarico deve essere ricompresa nell'AUA ed in particolare, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle caratteristiche progettuali, o*

con una semplice presa d'atto da riportare nella premessa dell'atto, o come autorizzazione allo scarico con relative prescrizioni”;

- Vista la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 38532 del 19.07.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/8413 del 20.07.2017, con cui ha trasmesso la Presa d'atto Prot. n. 37701 del 14.07.2017 a seguito della comunicazione per trattamento mediante impianto di fitodepurazione, rilasciata dal Servizio Urbanistica, Ambiente, e Paesaggio dello stesso Comune, riguardante lo scarico **S3**, con le prescrizioni che verranno dettagliate nel presente atto;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 52373 del 09.10.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/11547 del 10.10.2017, con cui ha trasmesso le integrazioni volontarie presentata dalla Ditta riguardanti elaborato grafico aggiornato degli scarichi idrici (con indicato lo stato di fatto e lo stato di progetto) e la richiesta di circa 4 mesi come tempistica per adeguare l'impianto fognario;
- Considerato che l'Emissione in atmosfera denominata E6 (nel quadro riassuntivo delle emissioni allegato all'istanza), derivante da caldaia a metano di potenza termica pari a 28 kW, non è soggetta ad autorizzazione in quanto ricade tra gli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., indicati nella Parte I, dell'allegato IV, alla parte quinta dello stesso decreto e precisamente al punto dd): “Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW”;
- DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della

D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l’**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Cento, alla Ditta **ROSSI AFRO STAMPERIA A CALDO S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Cento (FE), località XII Morelli, Via Paolo Rossetti n. 6/A, C.F. e p.IVA n. 00351860382, per l’esercizio dell’attività di **stampaggio a caldo dell'acciaio per la realizzazione di particolari meccanici**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (Scarico acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale e fitodepurazione)	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (Scarico acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale)	Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI.

A1. Scarico acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della stamperia (S1) e Scarico acque industriali (S2), costituito da acque di prima pioggia.

1. **Entro 4 mesi** dal rilascio del presente atto da parte del SUAP del Comune di Cento, dovrà essere realizzata la modifica alla rete scarichi, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – *Tavola U, Pianta Scarichi Piazzale*, relativamente allo "Stato di Progetto"
2. Gli scarichi autorizzati sono:
 - a. **Fino alla realizzazione del progetto**, quello contrassegnato con il simbolo "**S1**" e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – *Tavola U, Pianta Scarichi Piazzale*, relativamente allo "Stato Attuale";
 - b. **Dopo la realizzazione del progetto**, quelli contrassegnati con i simboli "**S1**" ed "**S2**" e indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – *Tavola U, Pianta Scarichi Piazzale*, relativamente allo "Stato di Progetto" e precisamente:
 - * **Scarico "S1"** costituito da acque provenienti dai servizi igienici della stamperia;
 - * **Scarico "S2"** costituito da acque reflue industriali (acque di prima pioggia);
3. Le date di attivazione degli scarichi "**S1**" ed "**S2**" di cui al precedente punto 2.b., devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo ad Arpae-Ferrara e al Comune di Cento;
4. La rete fognaria e i sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia, relativamente allo Stato di Progetto, devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
5. Relativamente allo scarico "S2", ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, vengono individuati nell'ambito della Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, grassi e oli animali e vegetali, ferro*;
6. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, per i parametri indicati al succitato punto 5, nel "pozzetto di prelievo campioni" indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** (Stato di progetto);
7. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fossato interaziendale e

l'area del Fosso Torre Spada in condizioni tali ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue scaricate, garantendo di conseguenza un miglior deflusso delle acque stesse;

8. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
9. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
10. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non devono essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
11. Ogni pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
12. La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
13. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
14. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;;
15. Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
16. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

A2. Scarico acque reflue domestiche provenienti dal blocco uffici (acque dai servizi igienici e dal lavabo del locale pasti): SISTEMA DI TRATTAMENTO MEDIANTE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE.

17. Lo scarico autorizzato è:

- a. **Fino alla realizzazione del progetto**, quello contrassegnato con il simbolo “**S3**” e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A” – Tavola U, Pianta Scarichi Piazzale**, relativamente allo “Stato Attuale”;
- b. **Dopo la realizzazione del progetto**, quello relativo all'**impianto di fitodepurazione** indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A” – Tavola U, Pianta Scarichi Piazzale**, relativamente allo “Stato di Progetto”;

18. La data di attivazione dell'impianto di fitodepurazione di cui al precedente punto 16.b., deve essere comunicata con almeno 10 giorni di anticipo ad Arpae-Ferrara e al Comune di Cento;

19. Il Titolare dell'impianto deve controllare che nel corso dell'esercizio della fitodepurazione non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente e non si verifichi un progressivo innalzamento della falda, garantendo nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dello stesso;

20. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore e la vasca a tenuta devono essere vuotati periodicamente e i materiali separati devono essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti. Dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli enti di controllo;

21. Nel caso dovesse presentarsi un reflujo eccedente il processo per evapo-traspirazione operato dal sistema o causato da eventi meteorici significativi, questo dovrà essere smaltito come previsto dalla normativa di legge sui rifiuti (Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicata e allo stesso modo numerata, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B” - Planimetria generale dell'insediamento ed ubicazione punti di emissione** e denominate **E1** (GRANIGLIATURA), **E2** (STAMPAGGIO MAGLIO A STAMPARE), **E3** (STAMPAGGIO MAGLIO A SBOZZARE), **E4** (SALDATURA) ed **E5** (STAMPAGGIO);

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

a)

EMISSIONI	E1 PROCESSO DI GRANIGLIATURA	E2 STAMPAGGIO MAGLIO A STAMPARE	E3 STAMPAGGIO MAGLIO A SBOZZARE
Portata (Nm ³ /h)	12.000	5.000	Tiraggio naturale
Durata (h/giorno)	2	6	6
Altezza minima (m)	6	7	6

Inquinanti
(mg/Nm³)

Polveri totali	10	10	10
COV (espresso come Carbonio Organico Totale)	---	50	50
Sistema di abbattimento	F.T.	---	---

EMISSIONI	E4 SALDATURA	E5 STAMPAGGIO
Portata (Nm ³ /h)	4.000	12.000
Durata (h/giorno)	1	7
Altezza minima (m)	6	10

Inquinanti
(mg/Nm³)

Polveri totali	10	10
COV (espresso come Carbonio Organico Totale)	---	50
Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	---
Cromo (VI) e suoi composti espressi come Cr	1	---
Monossido di Carbonio (CO)	10	---
Ossidi di azoto espressi come NO ₂	5	---
Sistema di abbattimento	---	---

- La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** alle Emissioni **E1, E2, E3, E4 ed E5**, con **periodicità almeno annuale**;
- Per le emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269,

comma 6 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Cento;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Cento;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
 6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI, alla Parte V, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
 7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**.
 8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271, comma 20, del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto

previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Urbanistico/Ambiente del Comune di Cento, a HERA S.p.A., all'Azienda USL di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.